



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO TERZO

VIA CARRUBARO, 5 - 98057 MILAZZO (ME)
Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832 - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it
sito: <http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it>

CIRCOLARE N. 80

- AI DOCENTI
- AL PERSONALE ATA
 - ALLE FAMIGLIE
- ai Responsabili di plesso

- DSGA
- ALBO
- SITO WEB
- ATTI

Oggetto: Indicazioni operative per la quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario e per l'attivazione della Didattica digitale integrata

Alla luce della recente normativa sullo svolgimento delle attività didattiche con DDI da attivare, per le scuole del primo ciclo, in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario di docenti e/o alunni, appare necessario, anche per fare chiarezza rispetto alle procedure attivate per l'individuazione di casi positivi nella nostra scuola, sintetizzare alcune indicazioni operative legate in particolare a:

- *Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020;*
- *D.M. della P.A. del 19/10/2020;*
- *D.P.C.M. del 24/10/2020;*
- *Nota del M.I. n. 1934 del 26/10/2020.*

Le procedure da attivare in maniera congiunta tra l'istituzione scolastica e il Dipartimento di prevenzione territoriale sono diversificate a seconda della casistica, e possono essere così sintetizzate:

a) Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

b) Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

c) Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per anosmia e ageusia/disgeusia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi.

d) Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso

oppure

- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Si sottolinea che l'attuale normativa **non prevede** quarantena né l'esecuzione di test diagnostici **nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

La misura della QSA (quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario) è disposta quindi **solo** per il personale o per gli alunni ritenuti essere **contatti stretti** di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone, e si conclude a seguito di provvedimento della stessa autorità sanitaria.

Personale docente e ATA in QSA

Il personale docente posto in QSA – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio.

Il personale docente posto in QSA è dunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, al fine di garantire la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi, e assicura le prestazioni nelle attività di Didattica digitale integrata **in modalità sincrona** al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, con la possibilità di completare l'orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica.

- a. **Se l'intera classe del docente si trova in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso**, le attività didattiche saranno svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena (infrastrutture tecnologiche e connettività dei plessi permettendo).
- b. **Se le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione**, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia, o ai docenti di sostegno ove contitolari. Nella scuola primaria, in particolare, la Circolare ministeriale prevede che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico Argo, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.

Al fine di uniformare le attività in DDI del nostro istituto a quanto previsto dalle recenti indicazioni ministeriali, garantendo la possibilità di forme complementari di attività in presenza/a distanza per singoli docenti e studenti, a parziale rettifica della Circolare interna n. 71 si dispone che le attività di DDI a distanza nella scuola Primaria e nella scuola secondaria di I grado seguiranno lo stesso orario delle attività in presenza, con i primi 30 minuti dedicati alle attività sincrone e il restante spezzone orario per attività offline asincrone, con la supervisione del docente.

Si rimanda comunque ai documenti ministeriali sopra citati per ogni eventuale approfondimento o chiarimento, ringraziando anticipatamente per la collaborazione e la professionalità che permetterà l'adozione di queste indicazioni operative in tutte le classi dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Greco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93*